

## Aliquote d'imposta attuali

Aliquota ridotta	2,4%
Aliquota speciale per l'alloggio	3,6%
Aliquota normale	7,6%
<a href="#">Evoluzione delle aliquote IVA dall'introduzione dell'IVA 1995</a>	

## Aumento delle aliquote IVA dal 1° gennaio 2011

La proposta di finanziamento aggiuntivo dell'assicurazione invalidità (AI) è stata accettata dal popolo e dai cantoni nella votazione del 27 settembre 2009. In seguito alle diverse domande poste a questo riguardo, precisiamo che **l'aumento temporaneo delle aliquote dell'IVA entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2011.**

Ciò significa che, a partire dal 1° gennaio 2011, l'aliquota normale sarà aumentata di 0,4 punti durante sette anni, passando dal 7,6% all'8% (0,1 punti per l'aliquota ridotta e 0,2 punti per l'aliquota speciale delle prestazioni nel settore alberghiero). Infatti, il 12 giugno 2009, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deciso di posticipare di un anno l'applicazione di questo provvedimento per ragioni congiunturali.

## Aliquota ridotta

L'imposta è riscossa all'aliquota ridotta del 2,4% sulle operazioni (compresa l'importazione) concernenti i seguenti beni:

- acqua trasportata in condotte;
- prodotti commestibili e bevande (Promemoria n. 07 Prodotti commestibili e bevande; alimenti per animali);
- bestiame, pollame, pesci commestibili, per scopi alimentari;
- cereali;
- sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili;
- alimenti e strame per animali, acidi per l'insilamento, concimi (Promemoria n. 07 Prodotti commestibili e bevande; alimenti per animali);
- preparati fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura;
- medicinali (Promemoria n. 12 Medicinali);
- giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale (Opuscolo n. 03 Arti grafiche)

così come:

- sulle prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale (p. es. pubblicità);
- sulle operazioni escluse dall'imposta menzionate nell'articolo 18 numeri 14 a 16 della Legge federale sull'IVA, a condizione che si sia optato per la loro imposizione;
- sulle prestazioni nel settore dell'agricoltura consistenti nella lavorazione diretta del suolo in relazione con la produzione di prodotti naturali, imponibili all'aliquota ridotta (p. es. arare, erpicare, seminare) che servono a loro volta principalmente all'alimentazione umana o come alimenti e strame per animali (Opuscolo n. 01 Produzione naturale e attività affini);
- sulla lavorazione di simili prodotti del suolo adibito alla produzione naturale (p. es. fienagione, mietitura e raccolta di verdure, ortaggi e frutti).

### **Aliquota speciale per l'alloggio**

Le prestazioni d'alloggio (pernottamento e prima colazione) nel settore alberghiero (alberghi e stabilimenti di cura) e paralberghiero sono imponibili all'aliquota speciale del 3,6%. Ulteriori informazioni sono pubblicate nell'opuscolo n. 08 Albergheria e ristorazione.

### **Aliquota normale**

Su tutte le altre operazioni, comprese l'importazione e le altre prestazioni di servizi imponibili, l'imposta è dovuta all'aliquota normale del 7,6%.

Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni